

Lex Dei: gli studi di Francesco Lucrezi

Oltre venticinque anni di ricerche dedicate alla *Lex Dei* di Francesco Lucrezi si trovano ora condensate nell'imponente trattazione, in due tomi, curata da Mariateresa Amabile, sotto il titolo *Quel che ha detto Mosè*, ispirato alla formula *Moses dicit* con cui la *Lex Dei* perlopiù apre i suoi titoli. L'opera raccoglie i dieci volumetti della *Serie* dedicata agli *Studi sulla 'Collatio'* a partire dal 2001, e quattro *Note* sulla *Collatio* estranei alla *Serie*, pubblicati tra il 2022 e il 2023. Queste ultime, in particolare, si compongono di due recensioni (alla monografia di U. Manthe, *Die 'Mosaicarum et Romanarum legum collatio' und der Ambrosiaster. Jüdisches Recht im spätantiken Rom*, München 2021 e al libro di S. Rocca, *In the Shadow of the Caesars. Jewish Life in Roman Italy*, Leiden 2022), e dei testi di due relazioni (*The Power of the Father in the Ancient Rome* pubblicata su *Iura & Legal System* 10/1, 2003, C, 80 ss.; e *Der Brief des Paulus an die Galater, Ambrosiaster und die 'Collatio'. Neue Hypothesen über den Autor und Zweck der 'Lex Dei'*, pubblicata su *Iura & Legal System* 10/2, 2003, C, 8 ss.).

Mi sono già espresso più volte, per questa Rivista, sugli *Studi sulla Collatio*. In particolare, nella sesta annata (2016) dei *Quaderni Lupiensi* (pp. 251-259), ebbi occasione di rileggere congiuntamente gli *Appunti di diritto ebraico* (estranei invero a questa *Serie*) pubblicati con il titolo *613* (quante sono le Mitzòt) e il settimo volume degli *Studi sulla Collatio*, concernente *Il furto di terra e di animali in diritto ebraico romano*. Non mi sembrava possibile fare un commento di questi volumetti in maniera indipendente dagli studi che li avevano preceduti; avvertivo già allora che lo spirito della *Serie* travalicasse i temi di volta in volta trattati nei volumi e meritasse uno sguardo d'insieme. L'opera qui commentata mi conforta nel convincimento perché permette di cogliere agevolmente tale tratto delle ricerche sulla *Lex Dei*. Nel 2022 per la dodicesima annata dei *Quaderni Lupiensi* (pp. 409-410) sono ritornato sulla *Serie* di Lucrezi, in occasione del lavoro dedicato al *La giurisprudenza in diritto ebraico e romano*. Riprendo qui parte delle considerazioni già espresse, per rivisitarle nel contesto offerto oggi dalla raccolta curata da Mariateresa Amabile.

Dopo le Note dell'autore e della curatrice e le presentazioni di F.P. Casavola e R. Segni, l'opera si apre con la ristampa del primo volumetto della *Serie*, dedicato al tema de *L'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano*. Come osservavo nel 2016, Lucrezi ripercorre l'interesse alla comparazione diacronica tra i diritti antichi. Dopo qualche riflessione sull'interesse delle fonti romane agli ordinamenti delle *peregrinae gentes*, l'a. descrive in sintesi la *Collatio*, le vicende del suo ritrovamento da parte di Pierre Pithou, la sua struttura. Immediatamente appare che, al di là dei temi specificamente affrontati nei vari libri di cui si compone la *Serie*, vero oggetto di interesse dell'autore è la *Collatio* in sé

* A proposito di Francesco Lucrezi, *Quel che ha detto Mosè. Studi sulla Collatio I-X. Note sulla Collatio I-IV*, a cura di Mariateresa Amabile. Prefazione di Riccardo Segni. Prefazione di Francesco Paolo Casavola, I-II, Torino, Giappichelli, 2024, pp. XX+1239.

considerata: l'identità del Collezionatore, la datazione dell'opera, le sue funzioni, il luogo della sua redazione.

Il lavoro muove da una rapida, ma efficace analisi sulla storiografia novecentesca sui diritti antichi, il cui interesse non era alieno dal dibattito sulle razze. In questa prospettiva è venuto ad assumere un significato particolare lo studio del diritto ebraico dagli anni della costituzione di Israele. L'affermazione dell'identità nazionale del nuovo Stato ha infatti ridato nuova linfa alle sue antiche leggi conservatesi vive ed efficaci nelle comunità ebraiche nei secoli della diaspora.

Le riflessioni di carattere generale precludono alla trattazione di un argomento che, come un esempio, sembra dar conto della premessa. Il primo testo – s'è detto – è dedicato al tema dell'uccisione dello schiavo secondo la prospettiva della *Collatio*. Dal titolo del secondo capitolo, *La saevitia dominorum nella Collatio*, ci si attenderebbe che le trentasei pagine del capitolo di apertura, intitolato *Lex Dei e comparazione giuridica*, siano ancillari alla trattazione dell'argomento; ma è vero l'esatto contrario: è la questione della *saevitia dominorum* ad accedere alla trattazione generale. Lucrezi, infatti, approfondisce le tematiche dell'identità dell'autore, della datazione dell'opera e della sua destinazione. Riconosce nel Collezionatore un autore ebreo e data la redazione dell'opera tra il 390 e il 438 soprattutto in ragione della riproduzione di CTh. 9.7.6 in Coll. 5.3. Ipotesi, queste, soggette poi a rivisitazione; nel corso della *Serie*, Lucrezi – vedremo – finisce infatti per proporre una datazione molto più tarda e per avanzare ipotesi più dettagliate circa l'identità del Collezionatore: egli sarebbe stato probabilmente uno studioso (forse un rabbino, un precettore, o forse ancora – come ipotizza più in *Collatio* III, p. 379 – uno studente apprezzato nella cerchia familiare, sicuramente non un giurista, avverte Lucrezi nello stesso luogo) in grado di riprodurre i brani biblici a memoria (ciò che giustificherebbe alcune imprecisioni), ma che aveva a disposizione i testi giurisprudenziali e delle costituzioni che citava (quindi più accuratamente). In ogni modo, già nel primo studio della *Serie* a Lucrezi sembrerebbe manifesta l'intenzione del Collezionatore di mettere in evidenza una certa omogeneità tra l'ordinamento ebraico e quello romano. Lo dimostra la trattazione del tema della soppressione dello schiavo: un atto lecito, per il diritto di Roma, se operato dal padrone (anche se represso dalla legislazione imperiale, se ingiustificato); illecito, se compiuto da un estraneo, e punito dalla legislazione criminale e/o sanzionato da quella civile a fini risarcitori. La medesima condotta era senz'altro illecita per la *Legge mosaica* in Ex. 21.20-21; ne dà conto il Collezionatore, ma la versione latina del passo riprodotta in Coll. 3.1.1, ricorrendo al termine *servus*, trascura le differenze di status tra il servo gentile e quello ebreo, ai quali venivano riservati trattamenti giuridici assai diversi. Su tali differenze si sofferma invece Lucrezi che, quindi, ritorna all'interrogativo di fondo: la natura e le funzioni della *Collatio*. Con l'esame di Coll. 3.1.1 evidenzia che lo scopo dell'autore fosse di proporre, non senza qualche artificio, una certa somiglianza tra diritto ebraico e romano, a beneficio di lettori correligionari e in funzione apologetica della Legge di Mosè.

Continua l'indagine in questo stesso senso nel secondo studio: *La violenza sessuale in diritto ebraico e romano*. L'ordine della trattazione è invertito rispetto al titolo: l'analisi dell'esperienza romana precede quella condotta sui testi biblici; e, ancora una volta, viene anticipata da considerazioni di ampio respiro sul diritto ebraico antico che, qui,

Lucrezi riconduce nel quadro delle esperienze normative del Vicino Oriente.

I testi tratti della *Collatio*, non molti invero, nel secondo studio della *Serie* conducono di nuovo il lettore sulle questioni di fondo: data, luogo di redazione, identità dell'autore, funzione dell'opera. Lo studio dei titoli IV e V della *Lex Dei* portano Lucrezi a confermare il termine *post quem* proposto nel primo studio, e a collocare la redazione a Roma di V secolo: il pregio della traduzione in latino dei brani biblici, l'opportunità delle scelte linguistiche, talora, anche più accorte della *Vulgata* di San Girolamo, farebbero pensare a un testo più recente di questa, collocato nel medesimo filone letterario.

Sono le *halachah* ad aprire il terzo studio: *La successione intestata in diritto ebraico e romano*. Il tema è osservato attraverso l'analisi della *Scrittura* e della sua interpretazione. Qui Lucrezi restringe la datazione della *Lex Dei* tra il 438 e il 476. I brani della *Collatio* sono esaminati attraverso un percorso logico inverso, ma nella sostanza analogo a quello solitamente affrontato dall'a. Il rovesciamento di prospettiva è forse suggerito anche dall'importanza del titolo *de legitima successione* che non si limita come gli altri a riportare il precetto mosaico (la *halachah* introdotta dalla formula «*Moyses dicit*», «*Moyses dixit*»), ma si estende anche all'episodio che ne ha costituito l'occasione (la *haggadah*). Il confronto muove, in Coll. 16.1.1-8, da una traduzione, abbreviata e imprecisa, di un brano tratto da Num. 27.1-11 in cui si narra della richiesta delle figlie di Tselofchad, benignamente accolta dal Cielo interrogato da Mosè, di ereditare le sostanze del padre, morto nel deserto 'solo per il suo peccato', senza avere avuto figli maschi. Dal brano si ricava l'impressione che le figlie siano equiparate ai maschi e, in assenza di questi, che gli eredi siano compresi nella sola categoria del *proximus eorum de tribu eius*. Sennonché l'ordine della successione dettato dalla *Torah* è molto più complesso: di là dalle implicite e preminenti attese successorie del padre, contempla infatti: 1) figli maschi, 2) figlie, 3) fratelli, 4) fratello del padre, 5) parente carnale più stretto al defunto. L'approssimazione dell'autore della *Collatio* sarebbe mirata ad avvicinare il sistema successorio mosaico a quello romano, giungendo a suggerire un'affinità delle aspettative successorie dell'*agnatus proximus* con quella del *proximus de tribu eius*, attraverso l'erronea traduzione del termine *mishpahah* con *tribus*, anziché *familia*. Ciò induce Lucrezi a interrogarsi sul senso di tale operazione: analizza il contesto sociale e culturale in cui l'opera fu prodotta, in ragione di come il 'popolo eletto' si collocava nel mondo romano, tra le garanzie di una giurisdizione separata (*privilegium fori*) e l'influenza o l'imposizione di schemi normativi dalla giurisdizione imperiale; tra l'attaccamento dei figli di Israele alla propria Legge e la politica di favore alle conversioni alla fede cristiana. In queste tensioni Lucrezi spiega l'intenzione 'assimilante' dell'autore della *Collatio* in grado di manipolare con una certa domestichezza la *Scrittura* quasi per riappacificare i due mondi, ebraico e romano. Ciò offre a Lucrezi un nuovo indizio per la datazione dell'opera e il luogo della sua redazione: questo, negli ambienti della diaspora occidentale; quella dopo il 426 (anno in cui furono emanate due importanti costituzioni in materia successoria: CTh. 16.7.7 = C.I. 1.7.4 e CTh. 16.8.28 = C.I. 1.5.13 volte a proteggere gli ebrei convertiti al cristianesimo dal rischio di diseredazione), se non anche dopo il 438.

È analogo lo schema espositivo adottato da Lucrezi per il quarto studio della *Serie*: *Magia, stregoneria e divinazione in diritto ebraico e romano*. Alcune brevi note sul rapporto tra religione (ovviamente osservata soprattutto dalla prospettiva privilegiata del-

la Rivelazione mosaica) e soprannaturale introducono il lettore al tema. L'a. si occupa, quindi, del divieto di coltivare pratiche magiche o divinatorie, nella *Scrittura* e nell'esperienza di Roma pagana e cristiana. Solo al VII capitolo Lucrezi passa a trattare della *Collatio*. E ancora una volta ne ripercorre, in estrema sintesi, la struttura. Anche stavolta la trattazione del tema conferma l'obiettivo del 'trattatello' di svolgere una comparazione 'assimilante'. Un tentativo, quello del suo autore, sicuramente maldestro e approssimativo, compiuto sulla base di Deut. 18.9-14 e un estratto del *de officio proconsulis* di Ulpiano, in cui il giurista severiano accenna alla storia della repressione delle pratiche divinatorie di *mathematici, Chaldaei, Arioli*, ecc., nel corso del Principato. La comparazione viene chiusa con la costituzione diocleziana contro i *malefici* e i *Manichaei*, della quale apprendiamo notizia attraverso Coll. 15.3. Manca nell'opera qualsiasi rinvio alla legislazione cristiana in materia. E questo punto giustifica la ripresa da parte di Lucrezi dell'interrogativo che costituisce un vero Leitmotiv della *Serie*: la quasi assoluta mancanza di cenni alla legislazione cristiana porterebbe a negare «una redazione della *Collatio* in età cristiana (inducendo, pertanto, ad ammettere il carattere insitico della legge del 390 riportata nel quinto titolo)» (p. 460). Ma Lucrezi difende la sua datazione e dedica a questo scopo l'VIII e ultimo capitolo. Osserva infatti che la traduzione del brano del Deuteronomio, lungi dall'essere fedele all'originale, più che libera è decisamente manipolata. Una libertà molto più marcata di quella con cui l'autore della *Collatio* si è mosso negli altri quindici *tituli*, apparentemente orientata a estenderne il senso nel modo più ampio possibile per coprire qualsiasi pratica esoterica. La versione sembra riecheggiare, con buona approssimazione, non solo quella dei *Septuaginta* ma anche la *Vulgata*. Lucrezi lo ricava soprattutto dall'espressione «*qui lustret filium tuum aut filiam tuam*», che ricorda l'analoga espressione chiosata nella *Vulgata* con la specificazione «*ducens per ingem*» in cui si raccoglie il senso della frase. Ciò farebbe pensare che l'autore della *Collatio* non abbia consultato una traduzione più antica di quella di San Girolamo (come la *Vetus Latina*) e che, nel confrontarsi con la *Vulgata*, lo abbia fatto frettolosamente.

Lucrezi evidenzia, poi, come in Coll. 15.1.4 ricorra un riferimento ai Caldei assolutamente sconosciuto al brano biblico sia secondo la versione dei *Settanta* sia nella *Vulgata*, ma riscontrabile nel brano ulpiano riportato dal Collezionatore per il confronto. Ciò deriverebbe da un'ispirazione esegetica estensiva, conforme allo spirito ebraico, portata però all'estremo, fino a tradursi in una vera e propria 'interpolazione' del testo biblico, finalizzata a realizzare, ancora una volta, una «illusionistica assimilazione tra *mitzvòt* bibliche e diritto romano» (p. 473). Di qui Lucrezi conferma il profilo dell'autore della *Collatio* e l'ipotesi di una sua composizione successiva alla redazione del *Codex Theodosianus*, non solo espressamente menzionato in Coll. 5.1, ma al quale sembra ispirata anche la denominazione del titolo XV, *de maleficis et mathematicis et Manichaeis*, assimilabile alla rubrica di CTh. 9.16.

Il quinto studio, intitolato *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano*, riproduce uno schema pressoché analogo: dopo aver sinteticamente ripercorso la vicenda di Giuseppe e i suoi fratelli nel primo capitolo, introduce al secondo il tema della *Collatio*, del suo rinvenimento, della struttura dell'opera per soffermarsi sul XIV titolo. Stavolta, però, Lucrezi muove dall'esame delle testimonianze riprodotte dalla *Collatio* per l'esperienza romana: una tratta dal titolo V delle *Pauli Sententiae*, l'altra dal libro IX del

de officio proconsulis di Ulpiano. Il tema è la repressione del *plagium*, la competenza, la sua disciplina secondo la *lex Fabia* con la descrizione di quattro distinte fattispecie criminose (*celare, vincere, vendere, emere*) consumate in danno di un uomo libero, o di un servo alieno. Coll. 14.3.6 correda il riferimento alla *lex Fabia* con l'avvertimento che *ex novellis constitutionibus* era comminata la *capitalis sententia* e che «*Paulus relatis supra speciebus crucis et metalli huiusmodi reis inrogaverit poenam*». L'a. si sofferma su questa precisazione, sul senso di *poena capitalis*, sull'autore di questo avvertimento apparentemente riferibile a Ulpiano al quale viene attribuito dalla *Collatio*, ma probabilmente proveniente dal Collezionatore. Lucrezi ritiene verosimile che tali *novellae constitutiones* siano una di Diocleziano, risalente al 287 (CI. 9.20.7), e una di Costantino del 315 (CTh. 9.18.1 = CI. 9.20.16; Brev. 9.14.1).

Quindi Lucrezi passa ad affrontare la trattazione della legge mosaica riferita dalla *Collatio*, come di consueto, prima dell'esperienza romana. Si tratta di un brano verosimilmente tratto dal Deuteronomio e dall'Esodo «in una versione abbreviata e sunteggiata (senza il riferimento al trattamento da schiavo del rapito, né l'invito, catartico e purificatore, a 'estirpare il male' dalla comunità attraverso l'eliminazione del colpevole) tanto da dare l'idea di una sorta di sintesi di entrambi i brani» (p. 517 s.). Nella versione latina spicca immediatamente l'uso del verbo '*plagio*' che dimostra fin da subito l'intenzione di accostare il comando biblico alla disciplina romana, trascurando sia che il *plagium* avrebbe riguardato tanto un libero quanto uno schiavo altrui mentre il precetto ebraico contemplava solo l'abuso consumato in danno di un libero, sia che l'illecito represso dall'ordinamento romano prescindeva dalla combinazione tra rapimento e vendita della vittima che avrebbe integrato la fattispecie condannata dalla *Torah*.

Il quinto capitolo, ispirato al '*modello Lasswell*', ritorna sugli interrogativi di fondo: l'identità dell'autore, il carattere dell'opera, il luogo e la datazione della sua redazione. Alla sua funzione e al suo pubblico è dedicato il sesto e ultimo capitolo. Lucrezi conferma le ipotesi già espresse, invitando però (qui forse, anche più che altrove), alla prudenza. L'elasticità e la libertà con cui l'autore della *Collatio* riporta in latino i brani biblici, certamente eterodosse per un ebreo osservante, inducono Lucrezi ad affrontare l'ipotesi che il Collezionatore si sia avvalso di una traduzione latina già esistente: essa viene però esclusa proprio in ragione del carattere manipolativo della versione latina, funzionale alla 'comparazione assimilante' tra la Legge mosaica e il diritto romano. Un'ipotesi, invece, che in questo studio Lucrezi ritiene meritevole di favorevole considerazione è che il Collezionatore fosse un ebreo convertito al cristianesimo «che abbia voluto portare 'in dote' ai nuovi confratelli un'inedita versione 'romanizzata' della *Torah*, per favorire la propria accoglienza nella nuova famiglia» (p. 539 s.). Un'illazione, questa, suggestiva, ma che deve continuare a confrontarsi con la scarsa menzione di provvedimenti di imperatori cristiani, e soprattutto con l'assoluta carenza di citazioni del *Nuovo Testamento*.

Il sesto studio della *Serie* riguarda *Il procurato incendio in diritto ebraico e romano*. Muove da un brano dell'*Esodo* (22.5) che prescrive l'obbligo del risarcimento a carico di chi avesse procurato un incendio in danno di messi altrui. Il brano viene ripreso dalla *Collatio* della quale, in estrema sintesi, Lucrezi ripercorre la struttura e traccia la storia del ritrovamento. Segue una catena di brani tratti dal quinto libro delle *Pauli Sententiae*, da Paolo e da Ulpiano che, occupandosi della sanzione per il procurato incendio,

oscillano «tra due distinti tipi di riparazione: uno di valenza criminale, applicabile in ragione dell'attitudine del gesto a provocare la morte di una o più persone, e quindi rientrare nella vasta e articolata tipologia della repressione delle varie forme di omicidio; un altro di natura chiaramente privatistica, volto non già a reprimere sul piano fisico il responsabile, ma ad assicurare un giusto ristoro al danneggiato che dovrà essere risarcito del danno patito» (p. 567). L'argomento offre l'occasione a Lucrezi per ripercorrere in modo schematico, le conclusioni cui era giunto nei precedenti volumi della *Serie* intorno ai soliti interrogativi sull'identità dell'autore, la datazione, ecc.

Segue una digressione sul valore dei Dieci Comandamenti e delle cd. Leggi 'noachidi' nella tradizione giuridica ebraica interrogandosi sull'ipotesi che il Collezionatore si sia ispirato all'ordine della cd. II Tavola per i primi nove *tituli* forse nel tentativo (poi abbandonato) di proporre una comparazione tra diritto romano e Dieci Comandamenti nell'ordine della tradizione ebraica.

Il settimo studio della *Serie* è una raccolta di saggi dedicata al tema del *Furto di terra e di animali in diritto ebraico e mosaico*; dopo una breve riflessione sulla nozione di furto, nella sua accezione più vasta (che viene accostata all'adulterio), e una breve analisi della struttura della *Collatio*, muove dal tema degli *abactores* cui viene dedicato l'undicesimo titolo della *Collatio*. Oltre all'analisi dei brani tratti dalle *Pauli Sententiae* e dal *de officio proconsulis* di Ulpiano che vi sono raccolti, Lucrezi si sofferma sulla sequenza indicata dal Collezionatore (che fa precedere l'illustrazione dell'ipotesi aggravata relativa agli *atroces abactores* in Coll. 11.2 rispetto a quella dei meri *abactores* in Coll. 11.3.1); e ciò, contro la scelta degli editori di invertire i paragrafi 2 e 3 dell'undicesimo titolo della *Collatio*, per la palingenesi del diciottesimo titolo del quinto libro delle *Pauli Sententiae*. La consueta fedeltà del Collezionatore ai testi giuridici dell'esperienza romana, forse spiegabile in ragione del fatto che potesse consultarli nel momento in cui stesse redigendo l'opera, renderebbe infatti inverosimile l'inversione.

Ritorna quindi al brano mosaico evidenziando che esso costituisce una sintesi di due brani dell'Esodo: Ex. 21.37 ed Ex. 22.2, fondendo «con un disinvolto 'collage' del testo mosaico, due differenti disposizioni, una relativa al furto di animali, l'altra al furto in generale» (p. 662). Lucrezi analizza gli elementi delle fattispecie incriminate e nel IV capitolo passa ad affrontare il tema della rimozione abusiva dei *termini*, che occupa il XIII titolo della *Collatio*, in cui sono raccolti un brano del Deut. 19.14, uno delle *Pauli Sententiae* e uno del *de officio proconsulis* ulpiano. Opportunamente Lucrezi (p. 678) osserva che il confronto della «traduzione della *Collatio* col testo biblico... il suo carattere libero e sintetico, che riduce sensibilmente il significato del precetto biblico» confermano l'impressione che, in una traduzione il Collezionatore si sia adoperato in «una libera riscrittura del testo, probabilmente fatta a memoria, almeno in alcuni punti». Manca nel testo riprodotto dalla *Collatio* ogni riferimento all'eredità che ricorre con insistenza nell'originale biblico, sostituito, come nella versione della *Vulgata*, con il riferimento alla *possessio*.

Un'analisi a parte viene riservata alla denominazione del *titulus de termino amoto* che non sembra trovare precedenti, ma che sarebbe stata adottata solo dai *Digesta* giustinianeî (D. 47.21): prima di essi, si rintraccia qualcosa di simile solo nella rubrica della *Lex Romana Wisigothorum: de terminis transgressis et evulsis*. Ciò integra un importan-

te indizio – già suffragato da ‘molteplici altri elementi’ (dice Lucrezi, p. 681) – per la datazione della *Collatio* che andrebbe posticipata rispetto alla compilazione giustiniana. In questo volume Lucrezi ipotizza così «che l’opera sia stata realizzata dopo Giustiniano (... forse due secoli e mezzo dopo)», collocando la sua redazione non più alla metà del V sec., ma addirittura alla fine dell’VIII sec.

I capitoli seguenti sono tutti dedicati all’analisi della struttura della *Collatio*, al suo legame con lo schema delle Tavole di Mosè e al tentativo comparativistico compiuto dal Collezionatore nei due *tituli* presi in esame da Lucrezi, che ritorna sulle questioni di fondo: l’identità dell’autore (forse un ebreo convertito), il luogo della redazione (assolutamente incerto, abbandonando, qui l’a., l’ipotesi di una stesura in Occidente), la datazione (forse poco prima dell’anno 800).

Lucrezi si sofferma poi sulle vicende del testo nel corso dei secoli, collocandone l’interesse nella più ampia prospettiva di studi sui diritti dell’antichità.

L’ottavo studio della *Serie* è dedicato a *Il deposito in diritto ebraico e romano*. I primi due capitoli svolgono una funzione introduttiva attraverso rapide considerazioni su proprietà, disponibilità e responsabilità per custodia di beni altrui seguite da una altrettanto sintetica ripresentazione della *Collatio*, con un breve focus sui Comandamenti nella *Lex Dei*. Nel terzo e nel quarto capitolo l’A. sviluppa l’analisi sul X libro della *Collatio* dedicato al deposito, l’unico insieme al XVI *de legitima successione* concernente un tema privatistico. Dopo l’esame della tradizione giurisprudenziale e normativa romana raccolta dalla *Lex Dei*, si sofferma sui precetti biblici riproposti dal trattatello, in particolare sul capitolo 22 dell’*Esodo* che Lucrezi convincentemente interpreta nella prospettiva della *Collatio* alla luce dell’ottavo Comandamento. Interessante è l’interpretazione assegnata al verbo *liberabitur* di Coll. 10.2 come un elemento che per l’affinità alla formula liturgica «*libera nos a malo*» suggerisce l’impressione che la *Collatio* sia «una raccolta di ispirazione essenzialmente religiosa» da ricollegarsi «con i *libri poenitentiales* dell’altro Medio Evo» (p. 763). Il Collezionatore, diversamente dal solito – specifica l’a. nel quinto capitolo – ha operato «un’aggiunta arbitraria, una chiosa estranea all’originale testo biblico, che in nessuna traduzione, per quanto libera, potrebbe figurare, se non per una deliberata volontà di far dire al testo qualcosa che esso, invece, non intendeva dire». Lucrezi mette a confronto i pochi luoghi dell’opera in cui l’anonomo si sarebbe lasciato andare a interventi personali. Essi non bastano per ricostruire né l’identità né il contesto di provenienza (giudaico o cristiano) dell’autore della *Collatio*, ma confortano l’idea che l’opera che ci è pervenuta non fosse stata portata a termine, nella sua versione definitiva, ma piuttosto «uno scritto provvisorio, una raccolta mista di materiale vario e di appunti personali, in attesa di verifiche, controlli e correzioni» (p. 777). La questione dell’identità del Collezionatore, degli scopi e dei destinatari dell’opera è ripresa nelle pagine successive da Samuele Rocca che difende la paternità ebraica dell’opera la quale gli sembra redatta con finalità apologetiche in età diocleziana.

Segue quindi, nell’opera qui commentata, la ristampa del IX volumetto degli *Studi sulla Collatio*, dedicato al tema dell’*adulterio in diritto ebraico e romano*. L’analisi muove dalla celebre pericope dell’*adultera* narrata in Gv. 8, nel quale Lucrezi riconosce un esempio di un processo di mitigazione, almeno in punto di concreta esecuzione, della legge mosaica: secondo l’a. non sarebbe però il primo e/o unico esempio nella tradi-

zione ebraica. L'a. si sofferma sull'espressione evangelica κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν (Gv. 8.6) (ribadita poco dopo, Gv. 8.8., nella forma πάλιν κατακύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν) che Lucrezi interpreta, in via di ipotesi, come un richiamo di Gesù alle numerose *mitzòt* suscettibili di pena capitale. Un monito, questo, che esprime una nuova sensibilità a lasciare prive di concreta esecuzione le condanne di quanti si fossero macchiati di tali colpe.

L'analisi del passo evangelico è interrotta, poi, al quarto capitolo da una sintetica descrizione della *Lex Dei*, che segna di fatto una ripetizione di quanto già sostenuto più volte dall'a. nel corso della *Serie di Studi sulla Collatio*, mentre il capitolo successivo osserva il quarto titolo della *Lex Dei* dedicato alla repressione dell'adulterio nel Levitico e della seduzione di una vergine non promessa in moglie mettendo a confronto la testimonianza della *Collatio* e la tradizione dell'*Esodo* e del *Deteuronio*: interessante la comparazione tra la nozione (romana) di *dos* adottata nella *Collatio* e quella (ebraica) di *mohar*, resa impropriamente con *dos* nella traduzione geronimiana da cui sarebbe stato influenzato il Collezionatore. Seguono poi (capitolo sesto) l'osservazione delle leggi giulie matrimoniali riprese nella *Collatio* e *Tre domande* sul *titulus* IV della *Lex Dei* (capitolo settimo): 1) se tra gli argomenti trattati nel *titulus* si possa registrare qualche affinità tematica; 2) se si possa registrare un'affinità tra sanzioni di diritto ebraico e romano; 3) se tali affinità siano reali o artificiose. Lucrezi riconosce la sussistenza di affinità tematiche; le esclude, però in punto di regime sanzionatorio; ritiene che, in questo caso, la comparazione tra disciplina ebraica e quella romana non abbia subito forzature da parte del Collezionatore.

Lucrezi estende poi le medesime domande agli altri *tituli* della *Collatio*. Nel complesso – osserva l'a. all'ottavo capitolo – la *Lex Dei* individua correttamente alcune affinità tematiche tra diritto ebraico e diritto romano (ad eccezione del XIV titolo e in parte del XII): «forse – precisa Lucrezi (p. 923) – si tratta più di apparenza che di sostanza, ma l'immagine appare comunque piuttosto chiara». Perlopiù, invece, nei *tituli* non si coglie affinità tra diritto ebraico e diritto romano in punto di regime sanzionatorio. Nel complesso, però, il piano della comparazione risulta spesso forzato. Concludono il capitolo osservazioni sulla natura incompiuta della *Lex Dei* e le domande del cd. 'modello Lasswell'. Corredano, infine, l'ottavo volumetto confluito nei volumi qui commentati, due appendici: una a firma di Lucia di Cintio (*Lex Dei e Leggi romano barbariche*); l'altra a firma di Mariateresa Amabile (*Un caso peculiare di adulterio nel diritto ebraico. La vicenda di Giuda e Tamar*).

Il decimo lavoro, dedicato a *La giurisprudenza in diritto ebraico e romano*, raccoglie una silloge di sei studi: *Vetus juris consultus; De juris prudentia; Il diritto senza tempo; La 'havalà' delle lingue; Ius controversum e Machloket*. Concludono questo studio e la *Serie* due appendici: la prima di Andrea Lovato intitolata *La giurisprudenza romana come scienza 'aperta'*; la seconda, di Ariel Finzi, *La Mochlòket*.

Nei primi due saggi viene osservato il pensiero di Gian Vincenzo Gravina: è analizzata l'orazione *De juris prudentia* pronunciata a Roma sul finire del XVII secolo e, in particolare, il suo punto di vista sul ruolo provvidenziale per il progresso civile e spirituale dell'umanità esercitato, da un lato, dalla storia dei Romani, dal loro dominio e dal loro diritto; dall'altro, dalla cultura giudaica diffusasi nel mondo antico in conseguenza

della distruzione del secondo Tempio. Il terzo saggio è in buona parte dedicato ai giuristi ripresi dalla *Lex Dei*. Sviluppa, quindi, una rapida analisi dei provvedimenti imperiali raccolti nella *Collatio* e termina con un'osservazione d'insieme dei *verba Moysis*. Lucrezi mette bene in evidenza lo spirito che verosimilmente anima la *Lex Dei*: la rappresentazione di un diritto, quello divino, 'fuori dal tempo' e dallo spazio; un obiettivo, questo, «di tipo chiaramente religioso», mirato ad «astrarre il diritto umano dalla sua contingenza storica, collegandolo all'eternità del volere divino» (p. 1033).

Il quarto saggio si occupa del ruolo della lingua alle origini della diaspora, in particolare della trascrizione e della traduzione della Legge all'interno delle comunità di Gerusalemme, Alessandria, Efeso. L'a. si concentra sulla funzione della lingua ebraica nella tradizione della Scrittura: «più di sette secoli dopo la caduta del Tempio, l'ignoto autore della *lex Dei* avrebbe dato una piccola, ma eloquente testimonianza di dove potesse portare la libertà di comunicare i contenuti della Torah in altre lingue... Col suo completo stravolgimento dell'eterna e immutabile parola del Signore, la *Collatio* pare proprio dimostrare quali potessero essere gli estremi approdi di quell'*ars vertendi* ... che, dopo la distruzione del 70, si sarebbe deciso che si sarebbe dovuto, a ogni costo, e per sempre evitare» (p. 1057 s.).

L'ultimo saggio non formula conclusioni né traccia note di sintesi della lunga ricerca di Lucrezi. Insieme con le appendici di Andrea Lovato e Ariel Finzi, accenna a un confronto tra la riflessione giurisprudenziale romana (sul quale si sviluppa quindi l'analisi di Lovato) e il metodo, altrettanto controversiale, dello studio del Talmud (lasciato, invece, all'osservazione di Finzi): radicate differenze di premesse e di metodo – evidenzia convincentemente l'a. – segnano i limiti della comparazione; un tratto questo, tra gli altri meriti di questa *Serie* di studi, che non potrà essere trascurato da chiunque affronterà nuove ricerche sulla *Collatio*.

Impossibile a questo punto per un recensore esprimere osservazioni conclusive su un'opera così complessa, densa e interessante, a tratti contraddittoria e per questo preziosa e arricchente come può esserlo un percorso scientifico durato un quarto di secolo: un discorso ancora aperto sulla *Collatio*, che è soprattutto un insegnamento di metodo della ricerca concernente una fonte antica tanto enigmatica quanto la *Lex Dei*.

Raffaele D'Alessio
Università del Salento
raffaele.dalessio@unisalento.it